

Principi fondamentali

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

La storia

L'art. 7 fu quello più a lungo discusso dall'Assemblea Costituente. La formula del primo comma derivò dall'unificazione di due diverse proposte, firmate rispettivamente dal vicesegretario della Democrazia cristiana Giuseppe Dossetti (*«Lo Stato si riconosce membro della comunità internazionale e riconosce perciò come originari l'ordinamento giuridico internazionale, gli ordinamenti degli altri Stati e l'ordinamento della Chiesa»*) e dal segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti (*«Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell'ordinamento giuridico della Chiesa stessa»*).

L'Assemblea, approvando la formula unificatrice, decise di tracciare una chiara distinzione tra ordinamenti che coesistono su territori diversi (lo Stato italiano e gli altri Stati) e ordinamenti presenti sullo stesso territorio (Stato italiano e Chiesa cattolica).

Inoltre, sempre dopo una lunga e accesa discussione, l'Assemblea riconfermò la validità dei Patti Lateranensi (firmati l'11 febbraio 1929 tra stato fascista e Santa Sede) e stabilì che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa dovevano comunque essere regolati da intese concordate.

Il commento

Secondo numerosi commentatori, l'art. 7 - frutto del compromesso fra i partiti della sinistra e le forze cattoliche - presenta un profilo giuridico alquanto approssimativo. Il primo comma, infatti, utilizza nozioni (quelle di **indipendenza** e **sovranità**) che, presupponendo l'elemento della territorialità, mal si adattano a definire le relazioni della Chiesa con l'ordinamento statuale.

La formulazione approssimativa dell'art. 7 ha finito per rendere difficoltosa la definizione del principio di **laicità** dello Stato: secondo la Corte Costituzionale (203/1989) la laicità non implica «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni», ma «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Inoltre, l'articolo stabilisce una differenza giuridicamente rilevante fra l'ordinamento canonico della Chiesa cattolica (esplicitamente riconosciuto dalla Costituzione) e gli ordinamenti confessionali delle altre religioni (riconosciuti solamente a livello amministrativo o legislativo)

L'impianto dell'art. 7, infine, rende ancora attuale la questione delle ingerenze politiche della Chiesa: alcuni commentatori considerano le prese di posizione delle gerarchie cattoliche in merito a questioni inerenti la vita politica italiana come «interferenze non giuridicamente perseguitibili»; altri, invece, «questioni di diritto internazionale» da risolvere per via diplomatica.